



Edizione di martedì 7 Febbraio 2023

IN DIRETTA

[Euroconference In Diretta puntata del 7 febbraio 2023](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

[Agevolazione c.d. prima casa e riporto in avanti del credito maturato](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

CRISI D'IMPRESA

[Protocollo di conduzione della composizione negoziata – prima parte](#)

di Francesca Dal Porto

IMPOSTE SUL REDDITO

[Lavori edilizi svolti in più anni: autonomi per i massimali di spesa?](#)

di Silvio Rivetti

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La disciplina transitoria per il calcolo del ROL ex articolo 96 Tuir](#)

di Stefano Rossetti

IVA

[Aliquota Iva delle prestazioni di servizi nel comparto agricolo](#)

di Luigi Scappini

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Quanto tempo dovrebbe dedicare un commercialista a LinkedIn?

di Luca Bozzato

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 7 febbraio 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari



L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una "prima" interpretazione delle "firme" di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una "bussola" fondamentale per l'aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l'intervento del relatore i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

CASI OPERATIVI

Agevolazione c.d. prima casa e riporto in avanti del credito maturato

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Nel 2002 il signor Bianchi acquista una casa con l'agevolazione c.d. prima casa.

A dicembre dl 2017 procede alla vendita della casa con successivo acquisto di una nuova casa nel marzo 2018 fruendo dell'agevolazione c.d. prima casa e maturando un credito di imposta da usare in compensazione in quanto il primo acquisto era soggetto a imposta di registro mentre il secondo a Iva.

A oggi, non avendo alcun reddito, il signor Bianchi, dal 2017, ha presentato il modello dichiarativo ai fini del riporto fino a 10 anni del credito in attesa di futuri redditi.

Nel 2020 procede alla cessione della prima casa e al contestuale acquisto di altro immobile scontando al rogo il credito generatosi sul nuovo acquisto indipendentemente da ciò che era stato indicato nel modello dichiarativo. In sostanza il notaio ha riconteggiato e determinato un nuovo credito, scontando in atto la minore delle due imposte.

Che fine fa il vecchio credito originatosi nel 2017?

È possibile riportarlo in avanti presentando il modello dichiarativo in attesa di nuovo reddito per 10 anni?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)



CRISI D'IMPRESA

Protocollo di conduzione della composizione negoziata – prima parte

di Francesca Dal Porto



Nella scarna normativa relativa alla **composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**, un valido strumento di ausilio per la concreta operatività dell'esperto è rappresentato dal **protocollo di conduzione dello stesso istituto**, contenuto tra gli **allegati** al Decreto Dirigenziale del 28.09.2021.

In particolare, nella sezione terza del documento allegato al Decreto è contenuto il **protocollo di conduzione della composizione negoziata**.

Trattasi di un vero e proprio **vademecum operativo** in materia di composizione negoziata: lo stesso tiene conto delle migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi.

Una volta notificata a mezzo PEC la nomina all'esperto, a cura della sezione della Camera di Comercio competente che ha ricevuto l'istanza ex [articolo 12, comma 1, D.Lgs. 14/2019](#), lo stesso ha due giorni di tempo per accettare l'incarico.

I due giorni decorrono dal ricevimento della propria designazione.

È buona norma che l'esperto, prima di accettare l'incarico:

- **esamina la domanda ed i documenti caricati dal debitore sulla piattaforma telematica** (a cui l'esperto ha immediato accesso subito dopo la nomina, sebbene non possa ancora "scaricare" in copia tali documenti fino all'accettazione);
- **accerti la propria indipendenza ai sensi dell'[articolo 16 D.Lgs. 14/2019](#)**;
- verifichi l'assenza di incarichi di composizione negoziata, in misura superiore a uno, che siano pendenti.

Nell'accettare l'incarico, inoltre, l'esperto deve considerare il **possesso delle specifiche**

competenze occorrenti, avendo riguardo ad esempio al settore in cui opera l'impresa o alla struttura della stessa, alla complessità delle questioni che emergono dalla documentazione depositata, alla propria disponibilità di tempo, alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa ed alla propria organizzazione.

L'accettazione dell'incarico è effettuata mediante l'inserimento sulla piattaforma telematica di una **comunicazione di accettazione** (secondo il fac simile riportato nell'allegato n. 3 al Decreto Dirigenziale del 29.09.2021) che deve essere contestualmente inviata a mezzo PEC anche all'imprenditore.

Subito dopo l'accettazione, **l'esperto convoca senza indugio l'imprenditore per valutare la perseguitabilità del risanamento dell'impresa**, sulla base della richiesta e delle informazioni fornite.

A questo fine, l'esperto svolge la verifica preliminare di perseguitabilità del risanamento anche sulla base del **test pratico per la verifica della ragionevole perseguitabilità del risanamento**, disponibile online (sez. I allegato al D.D. del 28.09.2021).

Qualora l'imprenditore abbia allegato alla domanda il **test già compilato**, l'esperto lo esamina, correggendolo quando ne ravvisa l'esigenza.

Nel caso in cui invece l'imprenditore **non lo abbia allegato**, l'esperto provvede alla sua compilazione insieme all'imprenditore.

L'esito del test in questione ha un **valore puramente indicativo** e l'esperto lo valuta nel contesto di tutti gli elementi informativi dei quali dispone.

Può accadere che, grazie all'effettuazione dello stesso, l'esperto ravvisi fin da subito la **presenza di uno stato di insolvenza**. Questo non necessariamente compromette la possibilità di avviare la composizione negoziata: l'esperto potrà ugualmente avviare le trattative quando ritenga che, solo nell'ambito delle stesse, si possano perseguire **concrete prospettive di risanamento**.

In ogni caso, l'esperto, in qualunque momento reputi che non vi siano o siano venute meno le prospettive di risanamento, dovrà darne notizia all'imprenditore e alla Camera di commercio competente perché venga disposta l'archiviazione del fascicolo.

Nel caso in cui l'esito del test online indichi che il risanamento deve necessariamente passare dalla **via indiretta, in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa**, (operazioni straordinarie di cessione o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese, ecc.) l'esperto dovrà attentamente valutare il piano di risanamento ed, in particolare, dovrà tenere conto delle **concrete manifestazioni di interesse eventualmente ricevute dall'imprenditore o da terzi** e delle ragionevoli stime delle risorse realizzabili.

In ogni caso, nel corso dello svolgimento dell'incarico, **l'esperto dovrà sempre avere riguardo alla presenza di una concreta prospettiva di risanamento dell'impresa**; non basterà aver effettuato tale valutazione solo nel momento iniziale.

Infatti, **qualora tale prospettiva venga meno** in un secondo momento, l'esperto dovrà comunque attivarsi di conseguenza, comunicandolo all'imprenditore e redigendo apposita relazione da inserire sulla piattaforma telematica.

Nel caso in cui **siano state concesse misure protettive**, la relazione dovrà essere trasmessa anche al Tribunale che le abbia concesse, affinché questo possa pronunciarsi sulla conferma degli effetti e in ogni caso dichiararne la cessazione.

L'inserimento della relazione nella Piattaforma Telematica costituisce titolo per l'archiviazione della composizione negoziata da parte della Camera di commercio competente.

In questo caso, qualora si siano svolte le trattative e **non abbiano avuto esito positivo**, quando non siano praticabili le soluzioni di cui all'[articolo 23 D.Lgs. 14/2019](#), l'imprenditore può presentare, ricorrendone i presupposti, una **proposta di concordato semplificato** di cui all'[articolo 25 sexies](#).

https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/gestore_della_crisi_d_impresa

IMPOSTE SUL REDDITO

Lavori edilizi svolti in più anni: autonomi per i massimali di spesa?

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

[Scopri di più >](#)



Con la [risposta all'interpello n. 143 del 23.01.2023](#), l'Agenzia delle Entrate dedica nuova attenzione al delicato tema della **configurabilità di interventi “autonomi”**, non di mera prosecuzione dei lavori di eguale natura dell'anno precedente, dalle spese agevolabili con riguardo a **massimali di spesa (o di detrazione) distinti**.

Il Fisco affronta i dubbi interpretativi di una società che, sostenute nel 2019 spese per **l'isolamento del tetto di un proprio immobile strumentale**, fruendo dell'ecobonus ai sensi dell'[articolo 1, comma 345, L. 296/2006](#), nell'anno successivo **sostituiva gli infissi dello stesso immobile**, con **ulteriori costi agevolabili** ai sensi della medesima norma citata.

Nel suo quesito, la società rappresenta che i due interventi, **oggetto di due distinte CILA presentate in Comune e di autonome comunicazioni all'ENEA**, risultavano eseguiti, fatturati e conclusi in anni differenti.

Per l'istante, i due interventi possono dirsi **“autonomi”** e non l'uno la prosecuzione dell'altro; e, per quanto agevolabili in forza della stessa norma ecobonus, le detrazioni **spetterebbero non unitariamente, ma in maniera distinta** per gli anni 2019 e 2020: segnatamente nella misura del 65% delle spese sostenute per i lavori di rifacimento della copertura del tetto fatturati nel 2019, con riguardo a un massimale di detrazione di euro 60.000; e nella misura del 50% delle spese riguardanti la sostituzione degli infissi fatturate nell'anno 2020, con riferimento a un rinnovato massimale di detrazione, pari sempre a euro 60.000.

L'Agenzia delle Entrate **conferma la lettura proposta dalla società contribuente**, muovendo dall'analisi dell'[articolo 16-bis Tuir](#), i cui precetti rappresentano la **disciplina di base delle detrazioni fiscali nell'edilizia**, compreso l'ecobonus.

Tra tali precetti, spicca il comma 4, secondo cui **il limite massimo di spese agevolabili (o di**

detrazione ammissibile, nel caso dell'ecobonus) resta **unitario** anche per le spese sostenute in anni diversi, laddove esse riguardino **interventi che sono la “prosecuzione” di quelli posti in essere nell’anno precedente**.

Tale norma (ripresa in continuità, per l'ecobonus, dagli articoli 2, comma 3, D.M. 19.02.2007 e 3, comma 3, D.M. 06.08.2020) va interpretata, tuttavia, **secondo le indicazioni fornite dalla prassi erariale** ([circolari nn. 17/E/2015, 19/E/2020 e 28/E/2022](#)), nel senso che i richiamati interventi vanno detti “autonomi” qualora connotati da **adempimenti amministrativi a loro volta autonomi**, in punto titoli abilitativi edilizi, collaudi, dichiarazioni di fine lavori e certificazioni richieste dalla normativa edilizia vigente.

L’Agenzia delle Entrate conclude così per la **spettanza della detrazione come prospettato dalla parte**, in applicazione degli [articoli 1, comma 345, L. 296/2006 e 14 D.L. 63/2013](#), a fronte dell'esibizione dei **distinti titoli abilitativi edilizi, delle fatture e dei documenti attestanti la fine dei rispettivi lavori**.

Va detto che la risposta in esame, per quanto globalmente da apprezzare (perché riassume in maniera chiara la linea interpretativa, ormai consolidata, dell’Amministrazione finanziaria del tema), non pare esente da critiche: specialmente perché omette di analizzare le **implicazioni pratiche dell'applicazione del principio di competenza**, in capo alla società commerciale, ai fini dell’individuazione dell’anno d’imposta di spettanza dell’ecobonus.

Tale anno si determina, infatti, in relazione al **momento di completamento dell’opera** (come si deduce dalla [circolare 28/E/2022](#)); e tale momento, nel caso in oggetto, è attestato da documenti forse meritevoli di più dettagliato commento, posto che non è stato chiarito se la dichiarazione di fine lavori dell’impresa appaltatrice, che è stata assunta come rilevante a tali fini, sia una **semplice autocertificazione, o un documento formale ai sensi della normativa nazionale, D.P.R. 380/2001, o regionale**.

La [risposta ad istanza di interpello n. 134/2023](#) inoltre, non solo indica scorrettamente la durata dell’ecobonus (che si dà per prorogato al 2021 e non al 31 dicembre 2024, come disposto dalla Legge di Bilancio per il 2022), ma si presta anche a una **riflessione di tipo formale**, potendo perfino dubitarsi, a un’prima analisi sommaria, che ricorrono i criteri che l’[articolo 11 L. 212/2000](#) pone per la sua stessa formulazione e l’ammissibilità della relativa istanza.

Non pare infatti che sussista l’obiettiva incertezza interpretativa delle norme invocate: per essersi espressa, la prassi erariale, più volte sul tema e sempre in toni allineati; e per avere l’istante puntualmente individuato, nel suo quesito, sia le norme di riferimento, sia la relativa prassi applicativa.

Inoltre, non sembra neppure che ricorra il requisito della “**preventività**” dell’interpello: il quale ha risposta nel 2023, ma avrebbe dovuto essere stato presentato, a rigore, **prima della fruizione autonoma della detrazione** per le spese dei secondi lavori, sostenute nel 2020, che si

assumono essere non di prosecuzione degli interventi dell'anno prima; e quindi prima, quantomeno, della presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2020.

REDDITO IMPRESA E IRAP

La disciplina transitoria per il calcolo del ROL ex articolo 96 Tuir

di Stefano Rossetti



Master di specializzazione

LABORATORIO REDDITO D'IMPRESA

Scopri di più >

Il D.Lgs 142/2018 è stato emanato al fine di recepire la Direttiva 2016/1164/CE (come integrata e modificata dalla Direttiva 2017/952/CE) recante norma contro le pratiche di elusione fiscale che incidono sul funzionamento del mercato interno (c.d **direttiva ATAD**).

Nello specifico, l'[articolo 1 D.Lgs 142/2018](#) è intervenuto sulla disciplina della deducibilità degli interessi passivi nell'ambito del reddito d'impresa riscrivendo l'[articolo 96 Tuir](#).

Le principali novità della nuova disciplina, che decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019 per i soggetti solari), riguardano:

- **l'introduzione una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati rilevanti a fini fiscali;**
- **la rilevanza degli interessi capitalizzati;**
- **la possibilità di riportare in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi;**
- **l'adozione di un concetto di ROL (risultato operativo lordo) basato sulla normativa fiscale, in luogo di quella contabile.**

Quest'ultima previsione, nei prima anni di applicazione, potrebbe far sì che si verifichino dei fenomeni, per alcuni componenti reddituali, di doppia partecipazione al calcolo del ROL.

Al fine di evitare ciò, il legislatore ha introdotto una disposizione finalizzata a disciplinare la transizione dalla precedente alla nuova normativa.

In particolare, l'[articolo 13, comma 3, D.Lgs. 142/2018](#) prevede che *“per la determinazione del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al comma 4 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto:*

1. *non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati all'interno del valore e dei costi della*

produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti condizioni:

- *ai fini dell'articolo 96, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1, hanno concorso alla formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono stati rilevati contabilmente?*
- *al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi?*

2. le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile, indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa".

Pertanto, dal punto di vista operativo, ai fini del calcolo del ROL fiscale:

- **non si dovranno considerare** i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti che al termine di tale esercizio non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi. Tali componenti hanno, infatti, già concorso, in vigenza della precedente disciplina, alla determinazione del "ROL contabile" e poiché essi assumono rilevanza fiscale in vigenza della nuova disciplina, in assenza di esplicita esclusione, concorrerebbero alla determinazione (anche) del "ROL fiscale", con evidenti e distorsivi effetti duplicativi. Si pensi, ad esempio:
- al **compenso attribuito a un amministratore** e contabilizzato per competenza nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 ma pagato nell'esercizio successivo? esso ha concorso a determinare il "ROL contabile" del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, acquisendo rilevanza fiscale nel 2019, concorrerebbe alla determinazione anche del "ROL fiscale" di tale anno?
- all'**Imu** stanziata a conto economico nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, che ha partecipato al calcolo del "ROL contabile" del 2018 e che viene versata nel 2019, divenendo così deducibile e rilevante ai fini del calcolo del "ROL fiscale".
- le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una "**rettifica con segno opposto**" di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d'imposta di vigenza della precedente disciplina devono essere assunte, in deroga alla regola generale, secondo la quale le voci del ROL devono essere assunte in misura pari a loro valore fiscale, rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa, per il loro valore contabile, anche qualora diverso dal valore fiscale. Si pensi, ad esempio:
- a un **accantonamento a un fondo rischi** contabilizzato nell'esercizio chiuso il 31

dicembre 2018 e fiscalmente indeductibile per il quale, nell'esercizio successivo, si verifica la totale o parziale esuberanza, con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile? l'accantonamento ha concorso, con segno negativo, a determinare il "ROL contabile" del 2018 e, in assenza della disposizione in commento, la sopravvenienza che rappresenta l'effetto della "rettifica", con segno opposto, di tale accantonamento, non essendo fiscalmente imponibile, non concorrerebbe alla determinazione del "ROL fiscale" di tale anno;

- ad una **plusvalenza da lease back** che viene imputata al conto economico (con la tecnica del risconto) lungo la durata contrattuale, ma che viene assoggettata a tassazione in 5 anni (ovvero un periodo inferiore alla durata del contratto di leasing). In un caso come quello rappresentato, **se la plusvalenza riscontata ha concorso al calcolo del ROL contabile, anche a decorrere dal 2019 dovrà continuare a partecipare al calcolo del ROL in base ai valori contabili senza dare rilievo alla variazione fiscale in diminuzione (vedasi [risposta ad istanza di interpello n. 106/2023](#)).**

IVA

Aliquota Iva delle prestazioni di servizi nel comparto agricolo

di Luigi Scappini



L'Agenzia delle entrate, con una recente **risposta a interpello**, la n. **904-2472/2022**, ha analizzato le corrette **aliquote Iva** da applicare alle **prestazioni di servizi** rese nel **comparto agricolo** confermando che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta del **10%** prevista dal **n. 125**) della [Tabella A, Parte III](#), allegata al D.P.R. 633/1972, è necessario la sussistenza dei seguenti **requisiti**:

- **oggettivo**: la prestazione deve essere resa avvalendosi di **macchine agricole** e/o **aeromobili**;
- **soggettivo**: **beneficiario** deve essere un'**impresa agricola** singola o associata.

Ne deriva, innanzitutto che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta **non rileva** la natura del **soggetto** che **eroga** la prestazione di servizi, ben potendo essere ad esempio un contoterzista che non svolge attività agricola ma si limita ad effettuare esclusivamente prestazioni agricole e agromeccaniche.

Si ricorda a tal fine che [l'articolo 5 D.Lgs. 99/2004](#), stabilisce che *“È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta”*.

Per quanto concerne il **requisito soggettivo**, soggetto richiedente la prestazione di servizio dovrà essere un'impresa che esercita una delle attività previste dal codice civile, all'[articolo 2135](#), e precisamente la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse. Stante il dato letterale della norma **non** si ritiene **necessaria l'iscrizione** in **CCIAA** nonché quella previdenziale per quanto riguarda l'imprenditore individuale e/o gli

eventuali soci della società.

Per quanto riguarda l'utilizzo, ai fini della prestazione, esclusivamente di **mezzi agricoli**, l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello, ricorda che, nel caso di quelle **semoventi e trainate**, ai fini della loro corretta individuazione si deve fare **riferimento** a quanto previsto dal **Codice della Strada** (D.Lgs. 285/1992), che, all'[articolo 57](#), definisce come tali *“le macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzi destinate all'esecuzione di dette attività”*.

In ragione di tale perimetrazione dei mezzi agricoli che, in caso di utilizzo, determinano l'applicazione di un'Iva al 10% (al rispetto ovviamente anche del requisito soggettivo), nel caso di specie si dovrà applicare l'**aliquota ordinaria** in quanto il mezzo utilizzato, sebbene per un lavoro strettamente connesso all'agricoltura, è un escavatore cingolato di medie dimensioni.

Si precisa che nel concetto di **mezzi agricoli** vi rientrano **non solo** quelli che possono circolare su **strada** ma **anche** tutti quelli **ordinariamente utilizzati in agricoltura** nel qual caso, si ritiene applicabile l'aliquota ridotta.

Discorso a parte deve essere fatto, al contrario, nell'ipotesi in cui vi sia l'**intervento** sia di **mezzi agricoli** sia di **lavoro manuale**: si pensi alla realizzazione di un impianto antigrandine.

In questo caso, fermo restando che nelle prestazioni di servizi *“manuali”* quali la vendemmia o la raccolta delle olive l'aliquota è quella ordinaria del 22%, **dirimente** ai fini della corretta aliquota da applicare è la **prevalenza** o meno del mezzo meccanico ai fini dell'erogazione della prestazione. A tal fine si dovrà anche adeguatamente descrivere la prestazione di servizi effettuata nella relativa fattura.

Da ultimo, si ricorda che per determinate prestazioni di servizi si potrà applicare quanto previsto dall'[articolo 16, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), ai sensi del quale *“Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili”*.

In tal senso, ad esempio, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la **risoluzione n. 360226/76** del **02.09.1976**, in riferimento alle prestazioni consistenti nell'**essicazione del granoturco** che, inquadrandosi *“tra le operazioni di “perfezionamento” del prodotto, operazioni che la scrivente, con circolare n. 43 del 6 dicembre 1975, ha ritenuto comprese nel concetto di produzione di beni, deve dichiarare che per tali prestazioni l'Iva si rende applicabile in base all'aliquota dell'1%, stabilita per le cessioni di granoturco, sempre che beninteso esse siano rese in dipendenza di contratti d'opera, di appalto e simili, come disposto dall'articolo 16, terzo c., del*

citato D.P.R. n. 633.”.

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

Quanto tempo dovrebbe dedicare un commercialista a LinkedIn?

di Luca Bozzato



Seminario di specializzazione

LINKEDIN PER I COMMERCIALISTI

Scopri di più >

Una delle domande che più di frequente mi fanno ancora oggi è: **“quanto tempo dovrei dedicare a LinkedIn”?**

È facile dire: “dipende”.

Però è anche vero. Il tempo che dedichi a un *network* professionale come LinkedIn è un **tempo di lavoro e di aggiornamento molto importante**, anche per i professionisti del settore contabile e fiscale.

Stare su LinkedIn è l'equivalente di frequentare qualsiasi altro network, come le riunioni dell'Ordine oppure gli eventi organizzati da Banche o Associazioni. L'unica differenza è che questi eventi sono fisici, occupano un'ora o due del tuo tempo e sono altri a decidere quando succedono. (A meno che non li organizzi tu, ovviamente!)

Il *network* di LinkedIn è digitale, sempre open e disponibile 24 su 24, 7 su 7 comodamente nello schermo del tuo *smartphone*. (Ciò vuol dire che puoi fare *network* di *business* anche quando sei al bagno!)

Questa enorme libertà rende anche difficile capire quale sia la giusta quantità di tempo da dedicare a LinkedIn.

Se, come commercialista, vuoi usare LinkedIn per promuovere la tua attività, stabilire relazioni professionali solide e ampliare la tua rete allora dovresti dedicare **almeno 30 minuti al giorno** a interagire con gli altri sulla piattaforma.

Certo, 30 minuti al giorno potrebbero sembrare tanti, ma grazie al fatto che le relazioni sono digitali in 30 minuti al giorno puoi parlare con centinaia, a volte migliaia di persone interessate, cosa che difficilmente puoi fare nella stessa quantità di tempo fuori da internet.

In quel lasso di tempo sono comprese varie attività:

- **leggere il feed e interagire con discussioni rilevanti**
- **pubblicare contenuti relativi alle tue aree di competenze**
- **condividere eventi o momenti di orgoglio professionale, tuoi o del tuo team di lavoro**
- **partecipare a gruppi di discussione**
- **commentare sui contenuti di altri per generare discussione**

Inoltre, se vuoi che il tuo profilo LinkedIn sia un'efficace vetrina per la tua attività di commercialista, è **importante pubblicare regolarmente contenuti di valore**, ad esempio articoli sulle ultime novità fiscali o consigli per la gestione delle finanze personali. Questo potrebbe richiedere un po' più di tempo, ma ne vale la pena per aumentare la visibilità del tuo profilo e delle tue competenze.

30 minuti al giorno è anche un dato che ho visto empiricamente come finale della curva di apprendimento delle persone su LinkedIn. Tipicamente ci si approccia a LinkedIn dedicandogli 10 minuti al giorno, poi si trova del valore e si sale a 60 minuti al giorno, poi ci si attesta su 20-30 minuti al giorno.

Non sono molti, considerato che ogni giorno spendiamo 4 volte o più lo stesso tempo tra altri social come Facebook, Instagram, Youtube, Whatsapp e TikTok. Ormai queste piattaforme sono entrate nella nostra vita quotidiana anche per ragioni di lavoro.

LinkedIn è semplicemente il social di lavoro più grande al mondo, su cui vale la pena di spendere un po' di tempo ogni giorno per:

- **promuovere la visibilità del proprio profilo;**
- **aumentare la familiarità col brand del tuo Studio;**
- **partecipare a discussioni in cui puoi mettere in mostra la tua competenza;**
- **raccontare esempi di problemi che risolvi;**
- **ricevere testimonianze scritte dai clienti sul tuo profilo;**
- **iniziare discussioni con esperti intorno ai temi professionali di tuo interesse;**
- **vedere come la community professionale reagisce alle novità e ai trend di mercato;**
- **seguire il lavoro dei tuoi concorrenti;**
- **entrare in contatto diretto con possibili referral di clienti;**
- **interagire sui contenuti dei tuoi clienti per rimanere sempre in cima ai loro pensieri.**

In definitiva, il tempo che devi dedicare a LinkedIn dipende dai tuoi obiettivi e dalle tue attività sulla piattaforma. Se vuoi promuovere la tua attività di commercialista, stabilire relazioni professionali solide e ampliare la tua rete, allora dovresti dedicare almeno 30 minuti al giorno a interagire con gli altri sulla piattaforma.

Come spendere il tempo su LinkedIn?

LinkedIn è una piattaforma ricca di contenuti e informazioni per i commercialisti. Tuttavia, con così tanti post pubblicati ogni giorno, può essere difficile sapere quali sono i contenuti più rilevanti per la tua professione. Ecco perché seguire gli hashtag giusti può aiutarti a concentrarti sui contenuti più pertinenti per la tua attività.

Consiglio di iniziare a spendere il tuo tempo su LinkedIn **ascoltando quello che si dice nei circoli professionali digitali.**

Anche se sei un utente di LinkedIn già ferrato e magari pubblichi anche già con una certa costanza non sottovalutare il potere di fermarti e ascoltare. I mercati cambiano in continuazione, la sensibilità delle persone cambia e così anche i toni e i contenuti della comunicazione sulla piattaforma.

Anche LinkedIn evolve ed è sempre un ottimo spunto quello di tenere il polso della discussione attraverso gli # giusti.

Se sei un commercialista, allora dovresti considerare di **seguire gli hashtag come #contabilità, #fiscalità, #consulenza fiscale, #gestione finanziaria, #dichiarazioni fiscali e #consulenza aziendale.** Questi hashtag ti permetteranno di accedere ai contenuti più recenti e relevanti sulle novità fiscali, sulla consulenza aziendale e sulla gestione delle finanze personali, tra le altre cose.

Seguire gli hashtag giusti su LinkedIn è un modo efficiente e mirato per concentrarti sui contenuti più pertinenti per la tua attività di commercialista e per ampliare la tua conoscenza del settore. Inoltre gli hashtag ti permettono, se inseriti nei tuoi contenuti, di far vedere i tuoi post e la tua competenza anche ad altre persone che sono interessate agli stessi argomenti ma non sono ancora nella tua rete. Non mancare questa opportunità!

Oltre a seguire gli hashtag, è **importante che partecipare anche a gruppi di discussione pertinenti al tuo settore**, ad esempio gruppi dedicati ai commercialisti, alla fiscalità e alla consulenza fiscale. Partecipare a questi gruppi ti permetterà di interagire con altri professionisti del settore, scambiare informazioni e costruire relazioni professionali solide.

I gruppi su LinkedIn funzionano a singhiozzo, quindi dedica tempo solo alle community professionali che vedi veramente attive.

Oltre a leggere e partecipare alle community di discussione, **la cosa più importante su cui spendere tempo su LinkedIn è commentare.**

Commentare è un modo importante di far girare il tuo nome e aumentare la tua reputazione di professionista competente portando valore al tuo network. Pensa al commento come quella piccola consulenza gratuita che dai a un nuovo potenziale cliente per dimostrare che ti meriti la sua fiducia.

Per LinkedIn è molto più importante che tu commenti sui post altrui ogni giorno rispetto al fatto che tu pubblichi contenuti ogni giorno. LinkedIn, infatti, sa che una buona relazione d'affari è quella dove un po' di parla e un po' si ascolta e si interagisce con le idee, le opinioni e le esigenze degli altri.

Dedica, quindi, la maggior parte del tuo tempo ogni giorno su LinkedIn a commentare, avendo cura di scrivere dei commenti intelligenti che altri possano leggere e apprezzare.

